

Una nota del torinese fissa i paletti per il rilascio del permesso al cambio di istituto

No al nulla osta se cresce l'organico

Ma porte aperte all'inserimento dell'alunno in overbooking

DI ANTIMO DI GERONIMO

Il nulla osta per consentire agli alunni di cambiare scuola non può essere concesso se ciò comporta aumento di organico. Il monito viene dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Torino, che lo ha messo nero su bianco in una circolare inviata ai dirigenti scolastici della provincia il 6 maggio scorso (n.271). Il provvedimento, che vale solo per la provincia di Torino, può assumere un rilievo e un iter nazionale visto che richiama ed interpreta la circolare ministeriale 101 del 30 dicembre 2010, declinando la casistica ed inquadrandola nelle disposizioni ministeriali. In particolare, secondo l'ufficio scolastico torinese, non si possono rilasciare nulla osta per trasferimenti ad altre scuole nella stessa città se ciò comporta aumento di organico. Idem per le iscrizioni di alunni che non abbiano la residenza nel comune dove intendano iscriversi e, per gli stessi motivi, è precluso anche il passaggio da una scuola all'altra dello stesso plesso.

Le conclusioni dell'ufficio derivano stanzialmente dal fatto che la circolare ministeriale fa riferimento alla indisponibilità di posti, quale elemento impeditivo dell'accoglimento della domanda di nulla osta. Indisponibilità che si collega alle ristrettezze economiche con cui l'amministrazione deve fare i conti quotidianamente.

Ma la circolare non è legge

Resta il fatto, però, che una circolare non è un provvedimento legislativo.

Per dirla con le parole della V sezione del Consiglio di stato (sentenza n. 7521 del 15/10/2010), le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno

di per sé valore normativo o provvedimentale. Ne consegue che tali atti non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione.

Inoltre, sempre secondo i giudici di palazzo Spada, è evidente che tali atti di indirizzo interpretativo non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione, mentre, «per gli organi destinatari esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem».

La normativa sul nulla osta

Quanto alle disposizioni di legge che regolano il nulla

osta esse sono ancora rinvenibili nell'art. 4 del regio decreto 4 maggio 1925 n. 653. Le condizioni indicate dall'articolo 4, ai fini del diritto dell'alunno a trasferirsi da una scuola ad un'altra, si limitano a prevedere la sussistenza di una «posizione è regolare», si legge nel dispositivo, «nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del

preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta».

Per i tribunali è dovuto

Secondo la giurisprudenza amministrativa, la norma regolamentare descrive un atto

vincolato legato alla semplice ricorrenza di una posizione regolare dell'alunno sul piano disciplinare e fiscale (Tar Sicilia 59/2009).

Dunque completamente sottratto alla discrezionalità del dirigente scolastico.

Resta il fatto, però, che l'ufficio scolastico torinese, nell'interpretare la circolare ministeriale non preclude, tout court, la possibilità della concessione del nulla osta anche in deroga al numero degli alunni per classe.

Classi sovraffollate

La preoccupazione dell'amministrazione, infatti, facendo riferimento al limite dell'organico e, dunque, del numero dei docenti, lascerebbe aperta la porta alla possibilità di introdurre l'alunno proveniente da altra scuola in una classe già formata, derogando al numero massimo degli alunni previsto dalla normativa. Sempre però, che ciò non collida con la normativa sulla sicurezza. Già messa a dura prova dal sovraffollamento delle classi che si sta verificando con una certa frequenza soprattutto nei grossi centri.

— ©Riproduzione riservata —

